Unione dei Comuni
LE TERRE DEL SOLE

Bellante *Giulianova* *Morro D'oro* ***Mosciano Sant'Angelo***

Corso Garibaldi, 109 - 64021 Giulianova (TE)

www.unionecomunieterredelsole.te.it

TEL 085 8009240 unionecomunileterredelsole@pec.it

CF 91051590676

PROGETTO DI SERVIZIO GESTIONE "ASSISTENZA EDUCATIVA QUALIFICATA SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI" - GENNAIO 2019 – 30 GIUGNO 2020

ART. 1- PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 'Tordino/Vomano', già gestito, fin dalla sua istituzione, tramite affidamento a terzi da parte dei due disciolti Ambiti 'Costa sud' e n. 1 'Tordino', consiste in un servizio di integrazione scolastica, svolto da operatori specializzati (educatori), per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali di alunni con disabilità, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio, dall'Asilo Nido alla Scuola Secondaria di 2° grado così come previsto dalla L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in particolare all'art. 13 (Integrazione scolastica). Le finalità del servizio sono volte ad ottemperare quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 della precitata L. 104/92. L' assistenza fornita ai minori in situazione di disabilità deve perseguire i seguenti obiettivi generali: • favorire la massima autonomia personale scoraggiando rapporti di dipendenza dalle figure adulte, che verranno comunque coinvolte insieme ai coetanei; • favorire l'autonomia sociale e relazionale migliorando le possibilità comunicative, fornendo un supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, all'autonomia nelle relazioni e nella gestione, assicurando stimoli differenziati e lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno; • perseguire il potenziamento della personalità emotiva e relazionale, incoraggiando l'espressione dei bisogni da parte degli alunni disabili e dei loro compagni.

Gli educatori svolgono all'interno dei diversi Istituti Scolastici frequentati dagli alunni disabili, le seguenti prestazioni socio-educative: studio e approfondimento della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale dell'alunno con disabilità loro affidato; ◎ formulazione di un Piano Educativo Individualizzato in collaborazione con il personale insegnante interessato, con i genitori dell'alunno e con gli operatori sanitari; assistenza educativa personalizzata al soggetto disabile in ambito scolastico, in coordinamento con il corpo docente, con l'insegnante di sostegno statale e con gli uffici di direzione delle scuole, ai quali compete, per legge, la programmazione didattica ed educativa; partecipazione in accompagnamento alle attività indette dalla scuola o da altri servizi (gite d'istruzione, gite scolastiche); raccordo con l'equipe sanitaria territoriale, per garantire l'organicità degli interventi (neuropsichiatria, fisioterapia, logopedia, assistente sociale, ecc.) previsti nel piano educativo individualizzato; raccordo con l'Ufficio Scuola, l'Azienda Sanitaria Locale, la famiglia e i docenti per la condivisione e la verifica del progetto; partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dagli Istituto scolastici o dall'Azienda Sanitaria Locale o dalla Ditta aggiudicataria.

In particolare, il personale educativo opera nei seguenti ambiti: **formativo:** riguarda la promozione dell'autonomia, i processi evolutivi, la capacità di proposta e di stimolo, la capacità di mettersi in gioco, di dialogare, di promuovere le diverse forme di comunicazione e di fornire un supporto emotivo-relazionale; **dell'animazione:** riguarda la creatività e l'impiego di strumenti didattici ed espressivi alternativi, la capacità di lavoro con gruppi di alunni normo-abili e svantaggiati; **sostegno didattico:** deve svolgersi in maniera complementare all'intervento del docente di sostegno e di classe, eventualmente impiegando tecniche e strumenti specifici (preparazione di materiale dedicato ad hoc); di mediazione relazionale, sia nel contesto scolastico che extrascolastico (tra scuola, famiglia, servizi sanitari e comunità locale); di cura fisica del disabile, in quanto parte integrante e fondamentale dell'azione educativa, intesa come gestione delle esigenze personali e come cura del rapporto del disabile con il proprio corpo.

Il servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità residenti nel predetto territorio, era è stato affidato, dai precedenti titolari delle funzioni, a Cooperative Sociali specializzate nel settore educativo, che hanno operato assicurando funzionalità del servizio, oltre che modalità operative di gestione corrette e qualificate.

Non presentando la struttura organizzativa dell'Ente le risorse minime necessarie per poter provvedere alla gestione diretta del servizio di che trattasi, si rende necessario individuare nuovo soggetto unitario cui affidarne la gestione, per poterne assicurare il regolare funzionamento.

Si è pertanto stabilito di individuare il nuovo soggetto cui affidare la gestione di detto servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità, attraverso una gara d'appalto con procedura aperta.

Si fa presente che l'espletamento della suddetta gara prevede una serie di tempi tecnici, ma che, tuttavia, è necessario organizzare il servizio di che trattasi a partire dal mese di gennaio 2019 per esigenze di continuità.

Alla luce, quindi, delle considerazioni più sopra esplicitate ed esaminata la normativa vigente, il d.lvo 50/2016 ed in particolare l'allegato IX, che disciplina una serie di servizi tra cui rientra anche quello in oggetto, si ritiene di dover procedere alla scelta dell'affidatario del servizio di sostegno scolastico ad alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Unione mediante "procedura aperta" oltre che ai sensi dell'allegato IX del decreto medesimo, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del precitato d.lvo 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 23 del d.lvo 50/2016 viene dunque redatto il presente progetto di servizio descrivente l'insieme di prestazioni costituenti l'appalto del servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA QUALIFICATA SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI" per il periodo gennaio 2019 / 30 giugno 2020.

L'Unione dei Comuni "Delle Terre del Sole", ECAD 22 dell'Ambito distrettuale Sociale Tordino/Vomano, nell'ambito dello sviluppo dei programmi previsti dal Piano Sociale Distrettuale di Zona, e ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, ha avviato, per le motivazioni poste a relativo corredo, con determinazione dirigenziale n. 4 gen.le del 12 aprile 2018, selezione pubblica per procedere alla scelta del contraente mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del d.lvo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. essendosi trattandosi di servizi di importo superiore a 40 mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del d.lvo n. 50/2016 s.m.i. attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO), in riferimento ai servizi in oggetto

L'importo del temporaneo appalto si è strutturato in tre lotti funzionali come in appresso indicato:

- Lotto 1 - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA SCUOLE SUPERIORI GIULIANOVA MOSCIANO SANT'ANGELO BELLANTE - **CIG** 7449980DF8 importo presuntivo servizio € 80.028,00 + I.V.A. al 5%;
- Lotto 2 - ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA SCUOLE INFERIORI GIULIANOVA MOSCIANO SANT'ANGELO BELLANTE - **CIG** 7449988495 importo presuntivo servizio € 161.082,00 + I.V,A. al 5%;
- Lotto 3 - Assistenza Scolastica Specialistica per i Comuni di Roseto, Morro d'Oro e Notaresco - **CIG** 7449998CD3 importo presuntivo servizio € 181.450,00;

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento **della gestione del servizio di assistenza educativa qualificata scolastica come previsto** nell'allegato IX del d.lvo 18 aprile 2016 n. 50, CPC 93, CPV 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili), **per studenti disabili** di ogni ordine e grado frequentanti gli Istituti scolastici siti nei Comuni dell'Unione dei Comuni Le Terre del Sole e nei comuni di Roseto degli Abruzzi e Notaresco, dal mese di gennaio 2019 al 30 giugno 2020 e, nelle more della nuova gara, sarà possibile l'affidamento in proroga del servizio agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno scolastico. (Settembre 2020/giugno 2021).

Il numero medio utenti dell'Ambito n.22 dell'ultimo triennio è pari a circa 200 alunni. Le ore di servizio erogate annualmente sono pari a 130.000 circa. Agli alunni disabili delle

scuole secondarie superiori vengono assicurate 12 ore settimanali di assistenza; agli alunni della scuola d'infanzia e della scuola primaria e secondaria di 1° grado vengono assicurate 16 ore settimanali di assistenza. Il numero delle ore pro-capite è puramente indicativo in quanto la determinazione individuale è rimessa alla Dirigenza scolastica di concerto con il gruppo H.

Il servizio viene svolto in favore degli alunni portatori di handicap ai sensi della L.104/92 , art. 3 comma 3, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Confermare gli standard di qualità del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili, migliorando le modalità di accesso e gestione operativa delle prestazioni socio-educative offerte, per garantire una reale fruizione del diritto allo studio e alla partecipazione attiva alla vita scolastica e sociale nella comunità di appartenenza;
- Garantire il pieno godimento del diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap;
- Favorire la partecipazione attiva alla vita scolastica delle persone diversamente abili, al fine di rafforzarne le abilità e svilupparne nuove potenzialità;
- Offrire un supporto professionale e specialistico al ruolo di sostegno educativo e relazionale proprio della scuola e della famiglia.

Qualora si individui la necessità di assicurare l'assistenza scolastica materiale è compito della scuola attivare attraverso il proprio personale A.T.A. "l'assistenza di base" intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92. E' compito invece del Comune di residenza dell'alunno provvedere ad attivare "l'assistenza scolastica specialistica" da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale previste dalla citata L. 104/92. L'attivazione dell'assistenza specialistica nel contesto scolastico presuppone un intervento educativo di mediazione tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe, mediante interventi di accompagnamento e di supporto ai processi di formazione e socializzazione, attraverso la valorizzazione e l'utilizzo delle competenze dell'alunno, la promozione di un clima di accoglienza e l'ascolto nei contesti di relazione.

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dei destinatari, l'organizzazione e la collaborazione tra l'Unione e l'Appaltatore devono essere ispirate al principio di flessibilità. L'appaltatore deve inoltre assicurare le forniture indicate di seguito nel capitolato, in particolare la fornitura di tutto quanto specificato all'Art. 7 del presente capitolato.

ART. 3 – IMPORTO BASE DI GARA E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

L'importo orario previsto è fissato in € 20,00 oltre iva di legge, e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
L'importo totale dell'appalto è di € 3.558.000,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, l'eventuale proroga ha un valore pari a € 2.290.800,00.
A carico dell'aggiudicatario verrà posta la spesa di € 28.900,00, pari ad € 0,1 per ogni ora di servizio, e relativa al costo del servizio di ausilio al RUP, che sarà pagata annualmente alla ditta incaricata, direttamente dall'Unione di Comuni, decurtando il relativo costo sul compenso annuo spettante alla Ditta aggiudicataria, con conguagli mensili.
Il monte ore di prestazioni è stimato in non meno di complessive n. 179.400 per il periodo gennaio 2019 - giugno 2019 / settembre 2019 - giugno 2020) e l'eventuale proroga ha un valore pari a € 2.290.800,00, pari a complessive ore 114.540.
A tal fine sono computate esclusivamente le ore di servizio con l'utenza. L'offerta formulata si intende pertanto comprensiva di ogni ulteriore onere connesso quali ad esempio i tempi di spostamento per la realizzazione degli interventi, eventuali rimborsi spese, la documentazione, il lavoro di équipe, la formazione, la gestione, l'organizzazione-coordinamento dei servizi, gli oneri assicurativi e aziendali. L'aggiudicatario si impegna a garantire la partecipazione degli operatori titolari del caso alla progettazione/monitoraggio/verifica del progetto relativo a ciascun utente disabile, ove se ne ravvisi la necessità.
Il quadro economico di progetto è il seguente:

1) Importo a base di gara	
a) 1 **Corrispettivo complessivo periodo al netto di IVA** per il periodo gennaio 2019- giugno 2019 / settembre 2019- giugno 2020 120 utenti x 16 ore settimanali x 65 settimane= 124.800 ore x € 20,00 = **€ 2.496.000,00** **6 utenti a 12 ore** settimanali x 65 settimane= 4.680 ore x € 20,00 = **€ 93.600,00** **64** utenti x 12 ore settimanali x 65 settimane= 49.920 ore x € 20,00 = **€ 998.400,00**	**€ 3.588.000,00**

a) 2. **Corrispettivo** proroga tecnica 120 utenti x 16 ore settimanali x 41,5 settimane= 79.680 ore x € 20,00 = **€ 1.593.600,00** **6 utenti a 12 ore** settimanali x 41,5 settimane= 2.988 ore x € 20,00 = **€ 59.760,00** 64 utenti x 12 ore settimanali x 41,5 settimane= 31.872 ore x € 20,00 = **€ 637.440,00**	**€ 2.290.800,00**
Valore complessivo a base di gara = (IVA esclusa), compresi i costi a carico della ditta per la sicurezza (Non ci sono rischi da interferenza)	**€ 5.878.800,00**
2) IVA	
b) IVA al 5% su corrispettivo -	**€ 179.400,00**
b) 1. IVA AL 5 % su a) 1 + a) 2	**€ 114.540,00**
Costo complessivo servizio 1) + 2)	**€ 293.940,00**
SPESE GENERALI	
3) Incentivi tecnici articoli 113 D. Lgs. 50/2016	**€ 117.576,00**
4) Direttore esecuzione del contratto	**€** _____
5) Spese tecniche commissione di gara	**€**
6) Spese per pubblicità (a *carico dell'aggiudicatario)*	**€ 2.000,00**
7) Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	**€ 800,00**
8) Servizio di ausilio al RUP	**€ 28.900,00**
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO1+2+3+4+5+7	**€ 6.322.016,00**

ART. 4 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio è rivolto, compatibilmente con le risorse di bilancio, ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3, frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni dell'Unione e dei Comuni in Convenzione. La strategia dell'Ambito prevede il rafforzamento del servizio, formalizzando le procedure di accesso e di gestione attraverso l'approvazione di uno specifico Regolamento e la messa a regime

del Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO). Il Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze individuali dell'alunno e sull'organizzazione scolastica. Esso va, comunque, erogato nella fascia oraria concordata con l'Istituto e autorizzata dall'Unione, max su sei giorni la settimana, in riferimento alla scuola frequentata, non festivi. L'Unione fornirà all'Aggiudicatario, all'atto dell'affidamento, l'elenco nominativo dei soggetti da assistere. Tale elenco iniziale potrà essere modificato in corso di esecuzione del servizio, a seconda delle necessità dell'Unione senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le maggiori ore da effettuare e concordare preventivamente con l' Unione. Il Servizio deve essere erogato assicurando la giusta tempestività dal momento della presentazione delle richieste da parte delle varie Direzioni Scolastiche.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio consiste in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia, di comunicazione e d'integrazione degli alunni disabili, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli Istituti Scolastici, quali: l'assistenza materiale, la cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici e l'insegnamento di sostegno.

Gli interventi di assistenza specialistica si effettueranno pertanto:

- durante lo svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, di gite di istruzione secondo modalità da concordare, purché organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali tenendo sempre conto dello specifico progetto individualizzato;
- in classe ove l'alunno necessiti di: supporto di tipo pratico-funzionale per poter seguire l'attività svolta dall'insegnante di classe; sostegno e potenziamento delle autonomie personali e della gestione delle attività quotidiane; attività per abilitare o riabilitare all'autonomia e all'integrazione sociale e per lo sviluppo e potenziamento della capacità di comunicazione; aiuto in occasione della predisposizione e riordino del materiale e dei sussidi necessari all'intervento; rapporti con i coetanei come supporto alla relazione.

5. BIS – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

La gestione del servizio Assistenza educativa qualificata scolastica ed extrascolastica dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale, e dovrà svolgersi in base al progetto educativo e al piano organizzativo presentato in sede di gara e alle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Unione dei Comuni, garantendo lo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, la qualità dell'intervento e il coordinamento organizzativo;

L'Appaltatore dovrà garantire la regolare tenuta e costante disponibilità all'interno del servizio del registro presenze/assenze degli alunni/studenti e del registro presenze/assenze/sostituzioni del personale.

L'Unione dei comuni per il tramite del locale ufficio di segretariato sociale eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Appaltatore, tramite proprio personale e/o attraverso suoi delegati; tali controlli avranno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità e la corrispondenza con il progetto presentato in sede di gara.

L'ammissione ai servizi oggetto del presente Capitolato viene disposta dal Servizio Sociale dell'Unione (in accordo con l'ente scolastico e le ASL), che attiva il soggetto aggiudicatario secondo le procedure di seguito indicate. Il Responsabile del Servizio comunica prima dell'inizio dell'anno scolastico al Coordinatore dell'impresa aggiudicataria: il nominativo dell'alunno, le informazioni socio-sanitarie desunte dalla documentazione agli atti utili ai fini della progettazione individuale, il monte ore assegnato, gli obiettivi generali, le attività previste e la qualifica professionale richiesta. La ripartizione iniziale del monte ore, così come la tipologia dell'operatore indicato e gli obiettivi generali, potranno essere in corso d'anno oggetto di modifiche, in caso di eventuali successivi inserimenti di alunni e a seguito di verifiche sull'attività svolta. Delle stesse sarà data opportuna informazione all'Aggiudicatario. Il Coordinatore provvede all'individuazione/assegnazione del personale idoneo. Il Coordinatore del soggetto Aggiudicatario è responsabile della corretta gestione del Progetto affidato e dell'attivazione di tutti i contatti necessari con le Istituzioni Scolastiche.

A tal fine provvede:

- all'assegnazione del personale;
- alle sostituzioni nei tempi stabiliti;
- all'organizzazione/monitoraggio del monte-ore autorizzato per l'assistenza indiretta;
- ai contatti con i rappresentanti istituzionali dell'Ente e delle Scuole;

- alla supervisione degli operatori nell'elaborazione dei progetti individuali che dovranno essere predisposti dagli operatori per ciascun alunno in base alle indicazioni fornite dall'Ente e in collaborazione con il personale scolastico;
- alla predisposizione e consegna della documentazione prevista.

Entro i 60 giorni successivi all'inserimento dell'operatore nell'attività scolastica verrà effettuato un incontro sulla situazione a cui parteciperanno: l'Assistente Sociale individuato dall'Unione, il Coordinatore e l'Operatore Titolare della presa in carico per il soggetto Aggiudicatario. In tale sede verrà predisposto e sottoscritto il piano di gestione del monte-ore in assistenza indiretta relativo a ciascun utente e utilizzabile dall'operatore titolare della presa in carico ai fini della partecipazione alle attività valutate necessarie alla realizzazione del progetto quali: riunioni con il Servizio Socio-Assistenziale, riunioni con i Servizi Sanitari, riunioni con l'Istituzione Scolastica.
Per ciascun utente dovrà essere redatto un progetto individuale da trasmettersi al Servizio Sociale entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo diverso accordo per motivazioni specifiche, che dovrà contenere i seguenti elementi:

- analisi dei bisogni;
- obiettivi (generali e specifici);
- modalità di attuazione;
- monte-ore settimanale e annuale;
- criteri e procedure di verifica (verifica intermedia entro il mese di febbraio e verifica finale entro il mese di giugno).

Il progetto individuale dovrà integrarsi con il P.E.I. scolastico.
La documentazione di cui sopra, a cura del Coordinatore del Soggetto Gestore dovrà essere prodotta entro le scadenze sopra specificate, esclusivamente all'indirizzo p.e.c.:
unionecomunileterredelsole@pec.it, al Direttore dell'Unione per la verifica di congruità con gli obiettivi assegnati a inizio anno scolastico.
Il ruolo e la responsabilità degli assistenti specialistici alle autonomie, i contesti istituzionali di riferimento, gli indirizzi metodologici e operativi sono dettati dal presente Capitolato e dal Progetto presentato dall'Aggiudicatario. Nel suddetto monte ore è esclusa la formazione sulla sicurezza, comunque obbligatoriamente a carico dell'Aggiudicatario.
Per quanto riguarda la gestione delle sostituzioni, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- per le assenze degli operatori la sostituzione dovrà essere immediata.
- in caso di assenza dell'utente e di mancato preavviso, da parte della famiglia e/o della scuola, l'operatore non è autorizzato a restare a scuola; all'impresa sarà riconosciuta la 1° ora del monte ore previsto nel 1° giorno di assenza;

- in caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intenderà concluso, per le ore relative all'intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo. La Ditta deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione di quegli operatori che, a giudizio motivato dell'Ente, siano ritenuti non idonei allo svolgimento del servizio.
- nell'eventualità si renda necessaria una sostituzione definitiva per qualsiasi motivo, deve essere garantito l'affiancamento per almeno una settimana.
- l'orario si intende come effettivo e non tiene conto dei tempi di percorrenza per raggiungere l'Istituto Scolastico.
- È prevista la possibilità di interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche. L'operatore potrà partecipare alle gite e uscite didattiche, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dall'Istituto Scolastico. Non potrà, salvo che in casi eccezionali ed espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio dell'Ente, esserci compresenza tra insegnate di sostegno e assistente alle autonomie per l'accompagnamento in gita. L'Istituto scolastico dovrà inviare richiesta scritta tramite mail al Responsabile del Servizio e al Coordinatore dell'Aggiudicatario con almeno una settimana di preavviso indicando, giorno e ora di partenza, orario previsto per il rientro e programma di massima della gita.

L'Aggiudicatario, in accordo col Servizio Sociale dell'Unione, si riserverà di autorizzare, entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta, la partecipazione dell'operatore e ne darà comunicazione tramite mail all'Istituto Scolastico, al Responsabile del Servizio designato dall'Ente e all'operatore stesso. Tutte le ore erogate in più, saranno recuperate dall'operatore con modalità e tempi da concordare con il Responsabile del Servizio Comunale e l'Istituto Scolastico rimanendo comunque invariato il monte ore annuo destinato all'alunno.

ART. 6 SERVIZI EXTRASCOLASTICI NON VEDENTI E NON UDENTI

L'Appaltatore deve garantire l'ottimale gestione dei seguenti servizi ausiliari assolvendo ai seguenti oneri, interamente compensati dalla quota mensile per utente indicata a base d'asta al netto del ribasso offerto:

- Attività extrascolastiche in favore di disabili sensoriali, (utenti affetti da cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; - sordità alla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio) come di seguito elencato:

a) Assistenza educativa e didattica, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, al fine di supportare l'integrazione scolastica in ogni ordine e grado;

b) Fornitura dei testi scolastici adattati alle esigenze degli interessati;

c) Fornitura di sussidi mimografo-visivi;

d) Consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per quelli dell'udito;

e) Fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;

f) Fornitura del materiale tecnico speciale per minorati della vista;

g) Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento e seminari per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni;

h) Educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale diretta al loro recupero e alla loro integrazione sociale;

i) Integrazione sociale dei minorati medesimi e assistenza alle loro famiglie;

j) Organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro specifici;

k) Sussidi diversi per frequenza Istituti Educativi specializzati parificati, non accreditati al SSN , dislocati fuori provincia;

ART.7- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore:

1. L'organizzazione del servizio, con la presenza di un numero di assistenti educativi parametrato a quanto la legge prevede sul punto.
2. continuità di tutto il personale quale elemento di qualità per il servizio e raccordo costante con l'ufficio di Piano;
3. formazione del personale sia attraverso la partecipazione all'attività formativa eventualmente organizzata dall'Unione dei Comuni, sia attraverso iniziative

specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario mirate al consolidamento dell'equipe di lavoro ed all'autoformazione;

4. la fornitura al personale di cartellino identificativo;

5. stipula di apposito contratto R.C.T. verificabile tramite presentazione di copia di contratto stesso.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Unione ai sensi del presente il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata;

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto specificato a suo carico nel presente Capitolato, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Inoltre è tenuto a:

- svolgere funzioni e compiti secondo le modalità, e i programmi di attività di cui al presente capitolato;
- assorbire prioritariamente gli operatori fin qui operanti nel servizio, salvo rinuncia individuale, onde favorire una continuità nei rapporti tra assistenti ed assistiti
- garantire l'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio;
- rispettare tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a persone e/o cose;
- non sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.
- garantire al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela;
- impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 70% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, il contratto potrà essere rescisso con l'affidamento alla seconda Impresa in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Ente;
- assumere, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e

condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto al servizio.

L'Aggiudicatario risponde in sede civile e penale dell'incolumità degli utenti del servizio di cui al presente Capitolato. Gli assistenti educativi sono formati ai sensi di legge in relazione alle ipotesi di prevenzione di infortuni connessi allo svolgimento delle proprie attività.
L'Aggiudicatario è tenuto agli obblighi previsti dal GDPR 25 maggio 2018 e conformemente lo devono essere i dipendenti incaricati dello svolgimento dei servizi previsti dall'Appalto. L'Appaltatore è responsabile della massima riservatezza dei dati e delle informazioni concernenti gli utenti e del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili da parte dei propri dipendenti, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessun motivo possono essere sospese o abbandonate. In caso di sciopero del personale devono essere garantiti i servizi nei modi concordati con l'Ufficio di Piano.

L'Aggiudicatario è responsabile degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81 del 2008, in particolare gli artt. 17 e 18) e, all'atto della stipula del contratto, deve presentare il proprio piano di sicurezza dei rischi e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. L'Aggiudicatario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in corso di esercizio per tutela materiale dei lavoratori.

L'Aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo e opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Aggiudicatario dovrà individuare un Responsabile di Progetto e comunicarne il nominativo al committente prima dell'inizio del servizio aggetto dell'appalto. Il Responsabile di Progetto dovrà garantire la reperibilità durante gli orari di espletamento del servizio. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto,

che dovrà essere reperibile in caso di impedimento o assenza del Responsabile. Il Responsabile (o eventualmente il suo sostituto) sarà considerato il responsabile gestionale del contratto e dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo per il Committente;

Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a:

a. comunicare al Responsabile dei servizi in appalto i nominativi degli assistiti e l'indicazione dell'Istituto frequentato;
b. liquidare il corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione;

ART. 9 - PERSONALE FUNZIONI E REQUISITI

Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali date e dal D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:

a. Assistente Educativo

Il servizio dovrà esse gestito con personale le cui caratteristiche professionali siano quelli previsti dalle normative vigenti in particolare la ditta aggiudicataria dovrà garantire un numero congruo di assistenti secondo il progetto e il numero degli alunni/studenti da assistere.

L'Appaltatore deve presentare al responsabile dell'ufficio di Piano copia dei progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'accesso. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire in alcun modo gli operatori;

Per tutte le figure professionali di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Unione dei Comuni.

Al momento dell'attivazione del servizio, l'Appaltatore deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo. Tale elenco dovrà includere un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto. Il Committente si riserva altresì la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'Appaltatore.

Sono previste riunioni periodiche tra il referente individuato dall'Appaltatore e quelli dell'Unione per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate).

L'Amministrazione esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Appaltatore; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno educativo una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. La relazione dovrà contenere:

- l'analisi dei servizi con le problematiche rilevate;
- l'eventuale osservazione di particolari criticità riscontrate;

- le proposte operative.

Assistente educativo

Le figure professionali richieste sono quelle riportate nella Delibera di G.R.A. n.700/2004, nella Delibera di G.R.A. n.887/2012 e nella circolare del MIUR n° 3390/2001 ossia:

- Educatore professionale
- Assistente educativo
- Traduttore del linguaggio
- Personale psico-sociale

Il personale dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile a un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca.

Tra il personale dovrà essere prevista la figura del referente coordinatore del servizio.

Allo stesso compete il mantenimento delle relazioni con L'Unione dei Comuni delle Terre del Sole e dovrà svolgere funzioni di programmazione, organizzazione, coordinamento e verifica del Servizio, confrontandosi con l'Ufficio di Piano dell'Unione dei comuni. Il referente deve essere reperibile telefonicamente negli orari d' ufficio. Nella sua attività il referente parteciperà agli incontri periodici promossi dall' Unione dei Comuni.

ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

Fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello contrattuale in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, in caso di cambio gestione dell'appalto, la ditta subentrante, compatibilmente con la sua organizzazione, si obbliga ad assumere prioritariamente il personale impiegato dal gestore uscente.

ART. 11 - FORMAZIONE

La formazione del personale è a carico della ditta aggiudicataria e il programma di formazione, da redigersi annualmente, deve essere comunicato all'Ufficio di Piano dell'Unione.

L'appaltatore dovrà aderire prioritariamente a proposte formative eventualmente organizzate dall'Unione dei comuni, finalizzate al consolidamento di un sistema integrato dei servizi educativi dell'ambito attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici e all'adozione di metodologie comuni, rivolte a tutte le figure professionali che opereranno nei servizi.

La ditta può prevedere, in aggiunta a quanto sopra e dettagliandoli nel progetto, altri interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.

ART. 12 – TURNOVER DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. In particolare la ditta dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali turnover del personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro preventivamente documentate.

Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

ART 13 - SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE

L'Appaltatore dovrà provvedere, in caso di assenze del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/alunno/studente;

Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione dei comuni, l'aggiornamento di detti elenchi, in caso di sostituzioni sia definitive, sia provvisorie.

L'Unione dei comuni si riserva la facoltà di chiedere l'immediata sostituzione del personale operante in caso di inefficienza o grave inadempienza dello stesso.

ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore:

1. si impegna inderogabilmente, per tutte le figure professionali previste in via continuativa per tutta la durata dell'appalto (ad eccezione degli incarichi specialistici e degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze temporanee) ad instaurare rapporti di lavoro subordinato, almeno per l'intera durata del presente contratto, e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

2. si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione pubblica, titolare del contratto, da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente della Ditta stessa durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;

3. si obbliga, fatti salvi elementi migliorativi sempre e comunque ammissibili e che saranno oggetto di valutazione, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

In proposito le Ditte partecipanti dovranno indicare la tipologia di Contratto applicato per il proprio personale.

Le retribuzioni orarie giornaliere dovranno corrispondere alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni effettivamente svolte.

4. si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari

condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Esse dovranno offrire a eventuali nuovi assunti destinati a prestare il servizio oggetto del presente capitolato la possibilità di optare per lo status di lavoratore dipendente il tutto nei limiti e nei termini di legge

7. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

9. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto

ART. 15 — SICUREZZA – ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza evidenziati dal D.lgs 81/2008 ed i relativi costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero ; tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente , anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possono incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti a esso connesso.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

Il gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART.16 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Ai fini di quanto prescritto dal presente articolo il servizio oggetto del presente appalto rientra nella nozione di servizio pubblico essenziale (art. 1, comma, 2, lettera d), legge 146/1990). Pertanto, in caso di sciopero l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche o integrazioni "Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e dovrà darne comunicazione all'Unione dei comuni nei termini previsti dalla legge.

Nulla è dovuto alla ditta da parte dell'Unione dei Comuni per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti . Il corrispettivo dovuto alla ditta sarà ridotto in proporzione per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel periodo di riferimento.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando l'Unione da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione.

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) **polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)**

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.T. per persona € 2.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) **polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro occasionali)**

- R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00
- R.C.O. per persona € 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi gli ammessi al servizio frequentanti.

L'Unione dei comuni comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Unione è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Unione dei comuni entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà

motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

ART. 18- VERIFICHE E CONTROLLI

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara. Le verifiche e i controlli verteranno sia sulla struttura immobiliare, sia sulla gestione di tutte le attività oggetto del servizio affidato, verificando il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riguardo a:

- buono svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- controllo del rispetto del rapporto operatore/alunni/studenti;
- gradimento e soddisfazione degli utenti;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, l'Appaltatore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Unione dei comuni.

L'Unione dei comuni potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

ART. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Subappalto non è ammesso.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Unione dei comuni, fatta salva la facoltà di ritenere

senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

ART.20 – VARIANTI

Data la peculiarità del servizio, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni e alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Committente ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'appaltatore è tenuto a eseguire le variazioni alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario.

ART. 21 - PENALITÀ

Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a disservizio o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei servizi erogati, l'Unione, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione alla ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;

b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;

c. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione;

d. impiego di personale non qualificato (anche supplente) : € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;

e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;

f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;

g. mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;

h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: €
1.000,00 per ogni violazione;

i. In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte dell'Unione a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale .

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC , indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Unione dei comuni potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

L'Unione dei comuni avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

1. interruzione non motivata di servizio;
2. gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
3. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
4. inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 14 del presente capitolato
5. mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste.
6. ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione ;

7. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
8. difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
9. gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
10. cessione di parte del servizio in subappalto o cessione del contratto ;
11. utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
12. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii L'Unione dei comini risolverà, altresì, dal contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.

In caso di risoluzione del contratto L'Unione dei Comuni delle Terre del Sole si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatori per l'affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Unione dei Comuni, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 23 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Unione dei Comuni e potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'appaltatore con Pec , per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa

risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs 50/2016 , a favore dell'Unione dei Comuni delle terre del sole.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Unione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Unione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso d'inadempimento a tale obbligo, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dall'Unione solamente al termine della stessa.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, l' Unione potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

a. contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;

b. contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;

ART.25 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di comportamento previsti dal il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente .

ART. 26 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

Per la gestione del servizio è riconosciuto all'esecutore un corrispettivo mensile a misura, ovvero riferito alle ore di servizio effettivamente svolte.

Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata all'Unione dei Comuni accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze, previo controllo da parte dell'ufficio di Piano della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), L'Unione dei Comuni delle Terre del Sole provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/'93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "**Codice Univoco Ufficio" IPA: UFI227**

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale sulla base degli indici nazionali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016;

ART. 27 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare all'Unione dei comuni, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 28 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione dei Comuni e individua il direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art 101 del D.lgs 50/2016 preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Unione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 30 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (General Data protection Regulation), l'Appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto dell'Unione la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 (General Data protection Regulation), per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

ART. 31 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario

ART 32 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Teramo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

ART 33 – CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Con il presente articolo si suggeriscono al RUP gli spunti da seguire per la fissazione dei criteri che guideranno la gara per l'affidamento del servizio.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n.50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi che saranno dettagliati nel disciplinare di gara. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	
A	OFFERTA TECNICA
B	OFFERTA ECONOMICA
TOTALE	

I possibili criteri impiegabili per gli aspetti qualitativi sono:

PROGETTO DI SERVIZIO	MAX PUNTI 35
PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	MAX PUNTI 10
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE SERVIZI, STRUMENTI, FIGURE PROFESSIONALI E BENI STRUMENTALI AGGIUNTIVI	MAX PUNTI 15 MAX PUNTI 8
COORDINAMENTO SERVIZIO	MAX PUNTI 2